Codice DB1425

D.D. 8 ottobre 2012, n. 2462

Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 - Richiedente: Amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Andonno - Valdieri (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Valdieri - frazione Andonno - localita' "Rocustun e Rocciariund" - Istanza n. 10431.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R 2011, Amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Andonno (ASBUC) all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Valdieri (CN) - Località Rocustun e Rocciariund (Fraz. Andonno), *limitatamente a quelli previsti nei primi 5 anni del piano pluriennale dei tagli* - così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale.	Superficie		Superficie
	da progetto		ammessa
	ha.		ha.
- Faggeta		53,2333	22,8500
- Castagneto			
- Acero-tiglio-frassineto			
- Boschi di invasione /neoform.			
Totale		53,2333	22,8500

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)
Valdieri	Andonno	1	1	75,4737
Valdieri	Andonno	1	91	23,3091
Valdieri	Andonno	2	137	22,9875
Valdieri	Andonno	2	170	9,6906
Valdieri	Andonno	2	171	35,9889

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha. 22,8500 ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Montagna di Cuneo;

- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati della componente a fustaia, così come individuati dalla martellata e dalla contrassegnatura effettuata con vernice rossa;
- secondo quanto previsto dal regolamento forestale, le piante della componente a ceduo che cadranno al taglio non sono state contrassegnate singolarmente;
- si approva il piedilista di contrassegnatura per le piante di altofusto a partire dalla classe diametrica 30 cm e quello di contrassegnatura per le piante al di sotto dalla classe diametrica 20 cm;
- si approva il piedilista di contrassegnatura delle matricine da rilasciare a dotazione del bosco almeno sino al prossimo intervento selvicolturale e quello di contrassegnatura delle piante vive e morte in piedi da rilasciare in bosco per il mantenimento della biodiversità;
- il volume di legname prelevabile in totale con l'intervento è quindi pari a 2.016 mc, ovvero 18.144 q.li; tale valore è comunque indicativo, in quanto dipende dai procedimenti adottati per il calcolo del volume delle piante;
- in ragione della complessità degli interventi e della loro articolazione temporale ed organizzazione, la martellata delle piante da abbattere (ai sensi dell'art.9 del regolamento) nell'arco di ogni stagione silvana dovrà essere effettuata entro la data di inizio del calendario dei tagli di cui all'art. 18 del regolamento (15 settembre per la zona di intervento); entro la stessa data davrà pervenire allo Sportello forestale regionale di Cuneo il relativo piedilista.
- entro la stessa data dovranno pervenire presso lo Sportello forestale regionale di Cuneo i piedilista relativi alle piante contrassegnate per il taglio al di sotto della classe diametrica 20 cm, quelli relativi alla contrassegnatura delle piante da rilasciare a dotazione del bosco sino al successivo intervento selvicolturale e quelli relativi alle piante da rilasciare in bosco per il mantenimento della biodiversità.
- con riferimento alla prima stagione silvana di taglio, la martellata ed il relativo piedilista, nonché i piedilista relativi ai rilasci (se del caso) dovranno pervenire allo Sportello forestale regionale di Cuneo prima dell'inizio degli abbattimenti.
- il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate con l'operazione di martellata e contrassegnatura con vernice rossa; potrà inoltre interessare le piante della componente a ceduo *non* contrassegnate con vernice gialla;
- relativamente al rilascio delle matricine a dotazione del bosco, si prescrive la conservazione delle piante indicate nell'apposito piedilista in relazione progettuale;
- relativamente al mantenimento della biodiversità, si prescrive la conservazione a tempo indefinito delle piante indicate nell'apposito piedilista in relazione progettuale;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo della componente a ceduo e di quella a fustaia, secondo quanto previsto dagli articoli 25, 21 e 27 del DPRG n. 8/R del 20/09/2012;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti
 in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico
 (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- nel caso in cui, durante le operazioni di taglio, si rilevi che l'età della componente a ceduo del bosco di faggio superi l'età di 40 anni, si dovrà provvedere a variare la tipologia di intervento selvicolturale dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio Forestale Regionale Settore Montagna di Cuneo, visto che in tal caso ai sensi dell'art. 20, comma1, lettera c) della L.r. 4/2009 la ceduazione non risulta più ammissibile;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni devono essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esitente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo, si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme dell'articolo 7 della Legge regionale n. 16/1994. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi e alvei di corsi d'acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Reg. for. n. 8/R 2011):
- "1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
- 2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
- a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
- b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione;
- c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
- 1) chiusura e protezione degli accessi;
- 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.";
- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R 2011;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 5 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (Reg. for. n. 8/R 2011, articolo 6, paragrafo 4);
- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Montagna della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 22/09/2011, comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Il Direttore Vincenzo Coccolo